

del... 22 LUG. 2013

Oggetto: IRAP e compensi professionali spettanti agli Avvocati Dirigenti.Il Direttore Amministrativo
certifica

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente nel sito Aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo: Dott. Sergio Salis
Direttore Sanitario: Dott. Ugo Storelli

SU PROPOSTA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE con la deliberazione n. 356 del 31.3.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione della SSD Affari legali e della rappresentanza in giudizio della ASL n. 8 di Cagliari il quale, fra l'altro, prevede il riconoscimento in favore dei dirigenti avvocati dipendenti dei compensi professionali per l'esercizio dell'attività forense recuperati nei confronti della parte avversa soccombente al netto sia di una trattenuta pari al 10% per le spese generali di funzionamento della ASL n. 8 che degli oneri riflessi;

- sulla base di una prima lettura ed interpretazione dell'art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) nel novero degli "oneri riflessi" l'Azienda ha ritenuto di ricomprendere anche l'IRAP, detraendola così dalle competenze professionali corrisposte ai dirigenti avvocati e ponendone pertanto il relativo onere economico a carico dei medesimi;

CONSIDERATO CHE (i) per Corte dei Conti Delibera n. 33/CONTR/2010 a Sezioni Riunite Controllo (All. 1): *"i compensi professionali da corrispondere a titolo di onorari ai dipendenti appartenenti all'Avvocatura interna costituiscono parte della retribuzione; sicché, per detti soggetti, non si realizzano i presupposti per l'applicazione dell'IRAP, dato che tali soggetti sono privi di autonoma organizzazione"* e che: *"Il presupposto impositivo dell'IRAP si realizza in capo all'ente che eroga il compenso di lavoro dipendente, il quale rappresenta il soggetto passivo dell'imposta, ... conseguentemente, l'onere fiscale non può gravare sul lavoratore dipendente in relazione ai compensi di natura retributiva, bensì unicamente sul datore di lavoro"*;

(ii) per la Sezione del controllo per la Regione Sardegna della Corte dei Conti (parere n. 18/2012/PAR) (All. 2) *"i compensi per le avvocature interne ed i compensi incentivanti per la progettazione devono essere liquidati ai dipendenti al netto dell'IRAP, che rimane a carico dell'Ente datore di lavoro in quanto titolare dell'attività produttiva, essendo illegittima la trasposizione dell'imposta a carico del professionista dipendente"* e che: *"qualora la regolamentazione dell'Ente riconosca al professionista dipendente il diritto a percepire i compensi professionali singolarmente individuati, al professionista spetterà, in quanto obbligo contrattuale dell'Amministrazione, il compenso professionale calcolato secondo la relativa disciplina regolamentare. pertanto l'ente dovrà dar seguito – in via aggiuntiva – al pagamento dell'IRAP, senza*

del... 22 LUG. 2013

poter trattenere alcunché a tale titolo dal compenso spettante al suo avvocato dipendente”;

(iii) per l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con le Risoluzioni n. 327/E e 123/E rispettivamente del 14.11.2007 e 2.4.2008 8 (All. 3 e 4) "...le somme in discorso (spese legali) non costituiscono compensi professionali in quanto sono percepite dagli avvocati a fronte di un'attività esercitata sulla base di un rapporto di lavoro dipendente e rappresentano parte della loro retribuzione. Non si realizzano pertanto, in relazione a tali situazioni, i presupposti per l'applicazione dell'IRAP in capo agli Avvocati dato che i lavoratori dipendenti non sono assoggettati al tributo.. ed inoltre "...l'onere fiscale (l'IRAP) non può gravare sul lavoratore dipendente in relazione ai compensi (spese legali) di cui è pacifica la natura retributiva” ed altresì che” ..nel concetto di oneri riflessi non possa essere compresa l'IRAP”;

- VISTO il parere espresso dal Collegio Sindacale nel verbale n. 20 del 25.6.2013 (All. 5) a riscontro del quesito formulato dall'ufficio legale il quale ha precisato come l'IRAP “non possa essere applicata in rivalsa a detti professionisti ma debba restare a carico dell'Ente”;
- ATTESO CHE sulla base dell'approfondita disamina della legislazione nonché della giurisprudenza contabile formatasi e consolidatasi sul punto, dei pareri resi dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate e del Collegio Sindacale, l'IRAP non sia annoverabile fra gli oneri riflessi posti a carico dei dirigenti avvocati e che pertanto le relative competenze professionali non debbano essere decurtate dell'IRAP che deve invece gravare sull'Amministrazione datrice di lavoro;
- RITENUTO CHE nell'osservanza dell'enunciato principio di diritto sia necessario adottare i conseguenti e conformi provvedimenti amministrativi;
- CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A

- di retrocedere in favore degli Avvocati Carlo Diana e Paola Trudu, mediante accredito nelle competenze stipendiali del mese di agosto 2013, le somme ai medesimi trattenute a titolo di IRAP nella misura indicata nel prospetto contabile (All. 6) elaborato dal settore economico del servizio del personale e, segnatamente, di €. 918,52 per l'Avv. Diana ed €. 823,21 per l'Avv. Trudu;

- di non effettuare trattenute per l'IRAP sulle competenze professionali che saranno nel proseguo liquidate ai dirigenti avvocati sulla base del Regolamento di organizzazione della SSD Affari legali e della rappresentanza in giudizio della ASL n. 8 di Cagliari;

- di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. SERGIO SALIS

IL DIRETTORE SANITARIO
DOTT. UGO DI TURELLI

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. EMILIO SALVATORE SIMEONE